

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4182 del 18/08/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3662 DEL 03/10/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI SUINETTI SVOLTA IN COMUNE DI BESENZONE (PC), LOC. BERTAROSSA, VIA BOCETO SUPERIORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4375 del 18/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3662 DEL 03/10/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI SUINETTI SVOLTA IN COMUNE DI BESENZONE (PC), LOC. BERTAROSSA, VIA BOCETO SUPERIORE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3662 del 03/10/2016, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 8473 del 05/10/2016 (acquisito al prot. ARPAE n. 10818 del 06/10/2016), per l'attività di "*allevamento di suinetti*" svolta dalla ditta AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01502330333) in Comune di Besenzone, Loc. Bertarossa, Via Boceto Superiore, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4578 del 30/08/2017 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 3662/2016, relativamente alla sola matrice emissioni in atmosfera, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 10761 del 01/09/2017, acquisito al prot. ARPAE n. 10680 in pari data;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 94622 del 08/06/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", presentata dalla ditta AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01502330333);

- con nota prot. n. 95815 del 09/06/2022 è stata richiesta la documentazione a perfezionamento dell'istanza e contestualmente è stata trasmessa l'istanza al SUAP del Comune di Besenzone, chiedendo di verificare l'eventuale applicazione degli artt. 7, c. 3 del DPR 160/2010 e 4, c. 4 del DPR 59/2013, in base ai quali compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi;

- con nota prot. n. 96282 del 10/06/2022 è stata trasmessa la documentazione a perfezionamento dell'istanza;

- con nota del Suap del Comune di Besenzone prot. n. 2174 del 09/06/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 96253 del 10/06/2022, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento abilitativo relativo a "Permesso di Costruire e modifica non sostanziale di AUA" per l'intervento di ampliamento del ricovero di suinetti in Comune di Besenzone, Loc. Bertarossa, Via Boceto Superiore, presentato dalla Ditta AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01502330333 - attività: "allevamento di suinetti"), comprendente l'endoprocedimento relativo all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" e "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 3 del 15/06/2022 e n. 10 del 16/08/2022 e Sinadoc 21832/2022) risulta che:

- a. l'azienda effettua attività di allevamento di suini, nella fase di post svezzamento (da 7 kg a 30 kg), nel centro denominato Bertarossa (003PC059);
- b. lo stabilimento in esame, anche se limitrofo ad un allevamento esistente gestito da altra ditta, è funzionalmente separato e dotato di accessi autonomi che ne garantiscono l'autonomia gestionale;
- c. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico numero 26958, ricevuta da ARPAE con prot. n. 96351 del 03/07/2020, è pari a 6464 capi (lattonzoli in svezzamento da 7 a 30 kg);
- d. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base degli spazi disponibili, indicata nella D.D. n. 3662/2016 oggetto di modifica, è pari a Suinetti < 30 kg: n. 10816 capi;
- e. per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento dispone di una vasca coperta, divisa in tre setti, dalla capacità complessiva di 4940 mc;
- f. la vasca per la raccolta dei liquami è realizzata su una frazione di terreno concesso in uso, mediante contratto di "Comodato d'uso a tempo determinato" dai sig.ri Cò Emilia e Minardi Nello, per un tempo di venti anni. Al proposito, considerato che l'AUA in essere ha durata di 15 anni, va precisato che non potrà essere rilasciato il rinnovo dell'A.U.A. in assenza di un ulteriore titolo di disponibilità dei terreni su cui insiste il contenitore per la conservazione dei liquami;
- g. la modifica dello stabilimento consiste:
 - nella sostituzione delle mangiatoie attualmente presenti nei box con due truogoli che verranno posizionati sul perimetro degli stessi;
 - nell'ampliamento del ricovero esistente con l'obiettivo di migliorare il benessere animale e la gestione dell'allevamento;
 - nell'installazione di pannelli fotovoltaici per autoconsumo;
- h. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base degli spazi disponibili utilizzando i parametri minimi previsti per il benessere degli animali (0,2 mq/capo), sarà pari a 11.450 capi suinetti, così distribuiti:
 - lattonzoli (7 - 15 kg/capo): 5280 capi
 - suinetti (15 - 30 kg/capo): 6170 capi
- i. l'azienda intende operare una gestione che punta alla riduzione dell'uso di antibiotici e pertanto adotterà dei parametri di densità animale superiori al minimo di legge (0,35 - 0,46 mq/capo), prevedendo una presenza media pari a 6954 capi;

j. è stato prodotto un elenco di terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, disponibili per lo spandimento dei reflui zootecnici che verranno prodotti, aventi superficie complessiva pari a Ha 98.91;

l. l'ampliamento presenterà caratteristiche strutturali, architettoniche e dimensionali identiche alla struttura esistente e sarà diviso in stanze destinate ad ospitare i suinetti nella fase di accrescimento (peso medio 22,5 Kg). Il ricircolo dell'aria all'interno delle stanze avverrà tramite camini ad estrazione dotati di ventole a basso consumo energetico e serramenti a lamelle multiple azionati con impianto automatico di apertura e chiusura in funzione delle condizioni climatiche esterne e della direzione del vento, evitando correnti d'aria dirette sugli animali. Tutte le stanze avranno il pavimento formato da pannelli prefabbricati totalmente fessurati;

m. le deiezioni animali sono costantemente allontanate attraverso le fessure del pavimento e raccolte nelle fosse sottostanti. Le deiezioni raccolte nelle fosse vengono allontanate con il sistema di svuotamento a depressione (vacuum system) mediante il quale i liquami defluiscono nella cunetta realizzata al centro del ricovero esistente da cui, mediante condotte fognarie interrate poste all'esterno dei ricoveri, vengono convogliate alla vasca di stoccaggio esistente;

Atteso che:

- con nota prot. n. 105293 del 24/06/2022, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'AUA;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Suap sono state rilasciate le seguenti determinazioni, utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA:
 - nota del Comune di Besenzone prot. n. 2796 del 21/07/2022, (trasmessa con nota prot. n. 2797 del 21/07/2022 e acquisita al prot. ARPAE n. 121332 in pari data): parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
 - nota prot. n. 121236 del 21/07/2022, come rettificata con nota prot. n. 124973 del 28/07/2022 del Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole con prescrizioni, in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3662 del 03/10/2016 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 8473 del 05/10/2016 (acquisito al prot. ARPAE n. 10818 del 06/10/2016), alla ditta AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01502330333, sede legale Via Boceto Superiore 118/bis), per l'attività di "allevamento di suinetti" svolta in Comune di Besenzone, Loc. Bertarossa, Via Boceto Superiore, come di seguito riportato:

- **sostituendo il punto 2) del dispositivo** con il seguente:

"2. di stabilire, per quanto attiene **le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

- a) devono essere costantemente attuate le modalità tecniche e gestionali descritte nell'istanza tali da limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno;
- b) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- c) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;

- d) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- e) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- f) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- g) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - o gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - o gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - o gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- h) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- i) deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR (Piano Aria Integrato Regionale) 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11.4.2017;
- j) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime delle strutture nuove o modificate non può superare 60 giorni;
- k) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza, nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;”

● **sostituendo il punto 3) del dispositivo** con il seguente:

“3. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale “Gestione Effluenti”. Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- c) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;”

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3662 del 03/10/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 8473 del 05/10/2016 (acquisito al prot. ARPAE n. 10818 del 06/10/2016) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Besenzone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 8473 del 05/10/2016);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del

rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.